

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdcc.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdcc.bo.it

Dott. Paola Belelli

paola.belelli@sdcc.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

pierpaolo.arzarello@sdcc.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdcc.bo.it

Mag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdcc.bo.it

Bologna, 21 giugno 2023

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Proroga versamenti per i soggetti ISA

Con la presente Circolare parliamo della proroga dei versamenti fiscali per tutti i contribuenti assoggettati agli **ISA** - gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - che **sposta dal 30.6. al 20.7 i versamenti** senza applicazione di sanzioni od interessi.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga in esame si applica ai soggetti che rispettano entrambe queste condizioni:

- esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro).

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime **forfettario** di cui all'art. 1 c. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 c. 1 del DL 98/2011 (c.d. "**contribuenti minimi**");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA (es. **soci di società di persone** soggette agli ISA).

Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga ISA i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%. Invece, nel caso di versamento effettuato dal 21.7 al 31.7 occorre maggiorare gli importi dello 0,4%.

Coloro i quali non possono beneficiare della proroga scontano sempre la maggiorazione 0,4% per i versamenti effettuati dall'1.7 al 31.7.2023.

Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga al 20.7.2023 riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, che sarebbero scaduti il 30.6.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, quindi in particolare:

- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IRPEF e dell'IRAP;
- il saldo 2022 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale acconto 2023 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa, capital gain in regime di dichiarazione);
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IVIE e/o dell'IVAFE;
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio voto di affidabilità in base agli ISA.

Versamenti che seguono i termini delle imposte sui redditi

La proroga al 20.7.2023 senza la maggiorazione dello 0,4% è estensibile agli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, in particolare:

- il saldo 2022 e il primo acconto 2023 dei **contributi INPS** di artigiani, commercianti e professionisti; rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di trasparenza fiscale;
- il diritto annuale alle Camere di Commercio.

Imprese - Bonus energia 2022 non consumato al 16.3.23: e' possibile un ravvedimento

Per i crediti di imposta energia e gas del **3° e 4° trimestre 2022**, non consumati entro il 16.3.2023, vi era l'obbligo di comunicare all'Ag. Entrate quanto ancora non compensato per non perdere il diritto di utilizzo dell'importo residuo.

Si era precisato che il mancato invio di questa comunicazione entro il 16 marzo 2023 comportava l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione, credito che pertanto **andava perduto**.

Ma cio' non e' piu' vero: con la Ris. 27 del 19.6.23 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di un adempimento di natura "formale", è possibile fruire della c.d. **remissione in bonis**, pagando la sanzione fissa di 250 euro.

La comunicazione del titolare effettivo delle societa' : ora appare sui modelli dichiarativi

Gia' nel 2022 vi avevamo avvisato di questo obbligo comunicativo al Registro Imprese. Si attendeva la pubblicazione del relativo Decreto, dal quale decorrevano i 60 giorni per presentare la comunicazione ufficiale al Registro Imprese. Ad oggi il Decreto ancora non e' stato ancora emanato per cui rimaniamo in attesa.

Tuttavia, nel frattempo, sui modelli delle Dichiarazione dei redditi e' comparso un nuovo riquadro ove indicare il titolare effettivo (o i titolari effettivi). Pertanto di fatto saremo obbligati ad anticipare questo dato.

Fateci pertanto cortesemente avere copia delle dichiarazioni sul titolare effettivo che, ad esempio, rilasciate alle banche.

CAMBIAMENTO DELLE NOSTRE MAIL

Attenzione: come gia' scrivemmo in una precedente Circolare, vi invitiamo cortesemente a modificare i nostri vecchi indirizzi mail di Libero (quelli con estensione *@iol.it* - *@libero.it*) utilizzando i seguenti:

sergio.massa@sdcb.bo.it
elena.melandri@sdcb.bo.it
paola.belelli@sdcb.bo.it
pierpaolo.arzarello@sdcb.bo.it
monica.cesari@sdcb.bo.it

elisabetta.colombarini@sdcb.bo.it
elena.caliendo@sdcb.bo.it
fatima.zinno@sdcb.bo.it
stefania.cinti@sdcb.bo.it
silvia.palmonari@sdcb.bo.it

Infatti anche la scorsa settimana la posta di Libero e Virgilio ha avuto un blocco e diverse mail a noi spedite in quel periodo probabilmente sono andate perdute.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**.